



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSCIO | MAURIZIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RANALDI | ALESSANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FUGACCI | PIERLUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 44/2019
depositato il 30/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05620140002700458001 IRPEF-ALTRO 201
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL707T100334 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL707T101640/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05620189001959010000 ASSENTE 2008
- avverso ATTO PIGNORAMEN n° 05684201800000316 ASSENTE 2008
- avverso ATTO PIGNORAMEN n° 05684201800000317 ASSENTE 2008

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - LA SPEZIA
VIALE ITALIA 92/96 19124 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MARRUCCI FEDERICO
VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA LU

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 44/2019

UDIENZA DEL

12/11/2019 ore 09:00

N°

311/19

PRONUNCIATA IL:

12/11/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/12/2019

Il Segretario

Fatto e diritto

, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Marrucci, ha proposto ricorso avverso l'intimazione e la cartella di pagamento di cui alle premesse.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'intimazione, posto che la s.n.c. _____, di cui la ricorrente era socio/amministratore, era stata dichiarata fallita dal Tribunale della Spezia con la sentenza n. 13/2010, cui seguì concordato fallimentare omologato il 20/6/2013.

Chiede affermarsi la nullità dell'atto in contestazione, con vittoria di spese.

Nella costituzione in giudizio, l'agenzia resistente ha controbattuto le argomentazioni della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Rileva la Commissione che il ricorso merita accoglimento. Invero, l'_____ ha depositato l' omologazione, da parte del Tribunale della Spezia, del concordato fallimentare sopra richiamato, cui seguì, da parte dello stesso Organo Giudiziario, la declaratoria di inesigibilità, anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

In conseguenza di quanto precede, è evidente che nessuna intimazione poteva essere emessa dall'Agenzia delle Entrate, per il pagamento di un debito tributario, in realtà già definito.

L'atto di intimazione va, di conseguenza, dichiarato nullo.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00, oltre Iva.

La Spezia, 12/11/2019

Il Presidente relatore
(dott. Maurizio Caporuscio)

